

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1970

(20^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ROSSI DORIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione (1) e approvazione con modificazioni (2):

« Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario nonché in materia di contabilità agraria » (1088) (3):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 373, 378, 379, 380
CUCCU	379, 380
MASCIALE	378
PEGORARO	378
SCARDACCIONE	379
SILVESTRI, <i>sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	379

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Balbo, Benaglia, Benedetti, Boano, Brugger, Cagnasso, Celi-donio, Compagnoni, Cuccu, Del Pace, Dindo, Grimaldi, Marcora, Masciale, Morlino, Pala, Pegoraro, Rossi Doria, Scardaccione, Tanga e Tiberi.

(1) Vedi resoconto delle sedute: n. 13 del 4 febbraio 1970 e n. 16 del 5 maggio 1970.

(2) Stralcio degli articoli 1 e 2, che costituiscono il disegno di legge n. 1088-bis.

(3) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Applicazione del regolamento comunitario n. 79 del 1965 in materia di contabilità agraria »

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Silvestri.

PEGORARO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario nonché in materia di contabilità agraria » (1088)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario nonché in materia di contabilità agraria ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge in esame era stato inizialmente assegnato alla Commissione in sede deliberante. Durante la prima discussione, a richiesta del numero prescritto di senatori, il provvedimento venne però rimesso all'esame e alla votazione dell'Assemblea; successivamente nella seduta del 1° ottobre la Commissione decise all'unanimità di richiedere alla Presidenza del Senato il pas-

saggio del disegno di legge dalla sede referente nuovamente alla sede deliberante, secondo le modalità da me proposte e cioè: approvazione dell'articolo 3, relativo al funzionamento della rete contabile e stralcio degli articoli 1 e 2 nell'attesa di un nuovo testo governativo. In risposta a tale richiesta mi è pervenuta, dalla Presidenza, la seguente lettera:

« Onorevole collega,

ricevo le sue lettere del 1° e del 2 ottobre 1970 riguardanti il disegno di legge: "Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario nonché in materia di contabilità agraria" (1088).

Aderisco alla richiesta avanzata dalla Commissione da Lei presieduta a che il disegno di legge torni ad essere esaminato dalla Commissione agricoltura in sede deliberante con le modalità, peraltro, da Lei proposte ed accettate dalla Commissione nella seduta del 1° ottobre 1970.

Con tale intesa, pertanto, il disegno di legge rimane assegnato all'8^a Commissione permanente, in sede deliberante, con i pareri delle Commissioni 5^a e 11^a e della Giunta per gli Affari delle Comunità europee.

Mi è gradita l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti ».

F.to FANFANI

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, vorrei oggi ripetere quanto ebbi a dire nella mia relazione quando esaminammo il disegno di legge in sede referente.

Onorevoli colleghi, le vicende del disegno di legge oggetto della presente relazione sono del tutto eccezionali e richiedono di concludersi anche in modo fuori dell'ordinario.

È, anzitutto, necessario premettere che i tre suoi articoli riguardano stranamente due materie tra loro del tutto eterogenee, legate solo dal fatto di derivare entrambe da regolamenti comunitari.

L'articolo 3 del disegno di legge, infatti, riguarda il funzionamento della rete di informazione contabile agricola creata con regolamento comunitario n. 79 del 1965 e già finanziata per l'Italia per gli anni passati in base a regolari decreti. È, pertanto, da ritenere che il giustificato elevamento a questo

scopo del contributo a 400 milioni di lire, previsto dall'articolo terzo del presente disegno di legge, avrebbe trovato unanime la approvazione del Senato così da giustificare la richiesta della sua attribuzione alla Commissione agricoltura in sede deliberante.

I primi due articoli dello stesso disegno riguardano, invece, l'applicazione al nostro Paese di uno dei più contestati e contestabili regolamenti comunitari, quello relativo alla istituzione di premi di macellazione delle vacche da latte e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari emessi nel 1969 al fine di limitare le eccedenze comunitarie in questo settore.

In base a tale regolamento si prevede:

1) la corresponsione di un premio di 200 unità di conto, pari a 125.000 lire, per ogni vacca da latte macellata, fino ad un massimo di dieci capi, da concedersi ai proprietari di più di due vacche che si impegnino a macellare tutte le vacche esistenti nei propri allevamenti e che rinuncino totalmente alla produzione del latte;

2) la corresponsione di un analogo premio di 200 unità di conto a capo (pari a lire 125.000), per allevamenti con più di dieci capi, i cui proprietari rinuncino totalmente e definitivamente alla commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Il regolamento comunitario prevede, inoltre, che il premio erogato venga rimborsato per il 50 per cento dalla sezione orientamento del FEOGA, mentre la restante parte è a carico dello Stato membro

Prima di entrare nel merito del provvedimento di applicazione di questo regolamento è necessario richiamare l'eccezionale situazione che si è venuta a determinare nei suoi riguardi.

Il regolamento comunitario ora esaminato — che, di fatto, è articolato in due distinti regolamenti: il n. 1975 del 6 ottobre 1969, che riguarda l'istituzione dei premi sopra indicati e il n. 2195 del 4 novembre successivo, che ne stabilisce le modalità di applicazione — ha, infatti, fissato così rigorose e ravvicinate scadenze per la sua attuazione — il 20 dicembre 1969 (eccezionalmente prorogato in seguito al 9 gennaio 1970) per la presentazione delle domande e un periodo dal 9

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

20ª SEDUTA (8 ottobre 1970)

febbraio al 30 aprile 1970 per l'abbattimento delle vacche — da obbligare il Governo a seguire una procedura d'urgenza, per non incorrere nel rischio, non solo della perdita dei contributi FEOGA previsti dal regolamento, ma ancor più del deferimento alla Corte costituzionale della CEE per mancata attuazione di norme comunitarie.

Date queste circostanze, il Governo ha ritenuto necessario ed opportuno includere le norme per l'applicazione di quel regolamento fra i decreti aventi forza di leggi, che esso è autorizzato ad emanare in base alla legge-delega dell'ottobre 1968, sentito il parere della Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati.

Non essendosi, tuttavia, tale Commissione riunita prima della scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, sicuro di un parere positivo da parte della Commissione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha ritenuto di dovere emanare le norme applicative per l'accettazione delle domande con propria circolare entro i termini fissati dal regolamento.

Quando, tuttavia, la Commissione parlamentare, nel gennaio 1970, esaminò la relativa proposta di decreto, questo non fu autorizzato, ritenendosi che la materia fosse di tal natura da richiedere l'approvazione del Parlamento attraverso un normale disegno di legge.

Si è venuti così al presente disegno di legge n. 1088, comunicato alla Presidenza il 27 gennaio 1970, quando, tuttavia, le domande relative alla sua applicazione erano già state di fatto raccolte in base alla circolare ministeriale che — in ottemperanza al regolamento comunitario — aveva dovuto fissare il termine del 9 gennaio 1970 per la loro presentazione.

Si è venuta, così, a creare la situazione di irregolarità in cui ora ci troviamo.

Da un lato, a nove mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e a cinque dalla scadenza di quello per l'abbattimento delle vacche, il regolamento comunitario non ha ancora in vigore una disposizione di legge per la sua applicazione in territorio italiano.

Dall'altro sono già state raccolte le domande e sono stati eseguiti gli abbattimenti, cosicchè lo Stato è tenuto a corrispondere i premi stabiliti dal regolamento comunitario, per metà a carico del FEOGA e per metà a carico di uno stanziamento che non c'è.

Il numero delle domande presentate ed accolte in base alla prima delle disposizioni comunitarie è di 6.389 per l'abbattimento di 33.219 capi bovini da latte, per un ammontare complessivo dei premi da corrispondere di lire 4.152.345.000, delle quali lire 2.076.172.500 a carico dello Stato italiano. Il numero delle domande presentate in base alla seconda delle disposizioni comunitarie per la non commercializzazione del latte prodotto in stalle di più di 10 vacche da latte è imprecisato, non essendo stato fissato per la loro presentazione un termine, che presumibilmente verrà ad essere quello della approvazione della legge. Al 9 gennaio 1970 le domande presentate al riguardo erano in numero di 246 per 5.732 vacche; al 31 marzo erano salite a 709 per 14.659 vacche; in data odierna esse sono 750 per 15.285 vacche. Il limite massimo previsto dal Ministero è per 25.000 vacche che comporterebbe un ammontare complessivo dei premi relativi di 3.125 milioni di lire, dei quali 1.562.500 lire a carico dello Stato italiano.

Complessivamente l'ammontare degli impegni per lo Stato italiano risulterebbe di lire 3.628.687.500, pari al 58 per cento della spesa prevista dal disegno di legge di 6.250 milioni di lire; e di pari entità risulterebbe l'ammontare dei rimborsi dovuti dal FEOGA.

Prima di proporre una via d'uscita da questa straordinaria condizione, è opportuno esaminare nel merito i provvedimenti stabiliti dal regolamento comunitario dell'ottobre 1969, ai quali gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge servono da adempimento.

Come è noto, le eccedenze di produzione di latte e di burro sono cresciute nella Comunità europea in tal misura da rendere assai difficoltoso il loro smaltimento, da costringere al ritrovamento di espedienti sempre più assurdi per conseguirlo e da comportare una spesa per l'immagazzinamento, l'esportazione sottocosto e altre misure di sostegno pari a 390 milioni di dollari (lire 241.800 milioni) nel 1967-68, a 800 milioni

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

20ª SEDUTA (8 ottobre 1970)

di dollari (lire 496 miliardi) nel 1968-69 e a 1.000 milioni di dollari (lire 620 miliardi) previsti per il 1969-70.

Questa spaventosa situazione è all'origine della proposta dell'abbattimento delle vacche da latte. Nell'allegato C al « Memorandum Agricoltura '80 » dal titolo « Misure a medio termine per vari mercati agricoli » è scritto, a questo riguardo, quanto segue: « L'esistenza di circa 500.000 tonnellate di burro supplementari, da smaltire durante la campagna 1969-70, impone la tempestiva azione di provvedimenti per ridurre il numero delle vacche. Si è, quindi, previsto il versamento di premi, durante le campagne lattiere 1969-70 e 1970-71, a coloro che rinuncino all'allevamento di vacche lattifere o provvedano alla loro macellazione. Si prevede che, grazie a tali misure, verranno macellate ogni anno 250.000 vacche supplementari. La produzione di latte e la produzione di burro ne risulterebbero così diminuite di un quantitativo annuo dell'ordine rispettivamente di 700.000 e 30.000 tonnellate.

Questa misura è stata limitata a due anni, in quanto le aziende che cesseranno di allevare vacche da latte nel quadro di questi programmi avrebbero, per la maggior parte, rinunciato in ogni caso al loro bestiame lattiero nel corso dei prossimi sei anni. Trattasi quindi soprattutto di prendere in anticipo delle decisioni che, normalmente, sarebbero state prese solo più tardi.

Poichè il numero dei conduttori di azienda che saranno disposti a por fine all'allevamento di vacche da latte per ricevere il premio sarà limitato, i risultati positivi di tale azione saranno anche essi alquanto ridotti, sia nel tempo sia per quanto riguarda il numero delle vacche che riuscirà ad essere eliminato. Si potranno, perciò, ottenere migliori risultati soltanto in base a un programma più ampio, come quello previsto dalla Commissione nella sua proposta di riforma dell'agricoltura comunitaria ».

Senz'entrare nei gravi problemi così prospettati, il provvedimento nella sua duplice forma dell'abbattimento delle vacche da latte e della non commercializzazione del latte predetto lascia perplessi per molteplici motivi, che appaiono particolarmente validi nel caso dell'Italia.

Anzitutto, nel nostro caso — dato che siamo ancora largamente deficitari nella produzione di latte e burro — il provvedimento apparirebbe inopportuno, anche se dovesse sortire l'effetto che ci si prefigge.

In secondo luogo — in un Paese come il nostro, ove sino a ieri, ed ancor oggi è stato incoraggiato con i sussidi l'incremento, anzichè la riduzione degli allevamenti — la nuova direttiva di politica agraria non può essere compresa e non è, quindi, il miglior avvio a quella razionale trasformazione della agricoltura che tutti auspichiamo, ma al contrario è causa di confusione e di turbamento.

Se a queste ragioni di ordine generale si aggiungono quelle relative alle difficoltà di applicazione delle previste disposizioni le perplessità si accrescono.

Per quanto riguarda, infatti, la prima di quelle disposizioni appare evidente che — non potendo per ora (almeno da noi) avvenire secondo piani preventivamente studiati e sotto severi controlli — l'abbattimento delle vacche rischia di avere effetti minimi, inferiori al costo dell'operazione, per la naturale tendenza degli agricoltori ad eliminare gli animali meno produttivi, per lo più distribuiti al di fuori dell'area di commercializzazione del latte.

La distribuzione regionale delle domande di macellazione raccolte conferma tale previsione. Mentre Piemonte, Lombardia e Veneto — che insieme dispongono di circa il 45 per cento delle vacche da latte — hanno presentato domande per la macellazione pari al 26 per cento dei capi macellati, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna — che insieme dispongono appena del 7 per cento delle vacche da latte — hanno presentato domande pari al 34 per cento del totale. L'applicazione del provvedimento — malgrado la sua limitata incidenza sulla consistenza del patrimonio animale — rischia, cioè, tendenzialmente, di accrescere la cattiva distribuzione nel territorio degli allevamenti, che dovrebbe all'inverso essere migliorata.

Malgrado queste considerazioni, la prima delle disposizioni può avere avuto effetti meno negativi di quanto si potesse temere.

È probabile, infatti, che dai provvedimenti abbiano tratto vantaggio particolarmente allevatori ormai decisi a disfarsi di alleva-

menti scarsamente redditizi, che siano stati eliminati prevalentemente capi di scarso valore, e che un certo effetto abbia avuto l'incoraggiamento delle autorità a usare questi provvedimenti per il risanamento del bestiame, eliminando di preferenza animali ammalati.

Considerazioni solo negative vengono spontanee, invece, con riferimento al secondo tipo d'intervento comunitario, quello per cui si assegna un premio, pari a quello di macellazione, agli allevatori di più di dieci capi che si impegnino a non commercializzare durevolmente il latte prodotto dalle loro vacche.

Anzitutto la disposizione urta contro delle ovvie difficoltà di ordine tecnico. Se si ammettono, infatti, a beneficiarne allevamenti da latte di una certa consistenza (come è indicato dal limite minimo di dieci vacche), è ovvio che questi avranno certamente produzioni medie di 30 e più litri giornalieri per capo, ossia che, per accettare effettivamente la non commercializzazione del latte prodotto, dovrebbero ricorrere all'allevamento a latte dei vitelli in ragione di tre vitelli per vacca. Essendo, ovviamente, assai ridotta la possibilità di importazione di vitelli da paesi non comunitari, ciò significa o la impossibilità di raggiungere per tale via la non commercializzazione del latte o l'aumento del latte in commercio da parte delle stalle che cedessero a quel fine i necessari vitelli.

Fatto come è, d'altra parte, il nostro Paese, non si vede in qual modo l'impegno relativo — che è di carattere continuativo da assolvere quotidianamente per anni — possa essere fatto rispettare, mancando ogni effettiva possibilità di controllo, che almeno nel caso della macellazione esiste ed è obiettiva. Si incorre, pertanto, nel rischio che il premio possa essere assegnato ad « allevatori furbi », dal cui futuro comportamento la collettività può trar vantaggio.

Che il problema della conversione di una parte degli allevamenti da latte in allevamenti da carne sussista è indubbio; che tale conversione richieda e giustifichi un contributo pubblico è anche indubbio, ma è anche certo che i modi per realizzare una tale politica non possono essere quelli della dispo-

zione di cui stiamo ragionando. Occorrerà, infatti, a questo fine predisporre e finanziare un programma ben studiato, che effettivamente contribuisca ad una riduzione della produzione di latte e ad un incremento di allevamenti da carne, di razze adatte, o — nel caso dell'ingrasso di vitelli — di allevamenti a ciò specificamente dedicati. La concessione accidentale e disordinata di premi di 2-3 e più milioni per azienda — come la disposizione consente — non ha senso.

Concludendo, perciò, debbo rilevare: che il pagamento dei premi per le vacche macellate sia inevitabile, non a convalida, ma a sanatoria della politica aperta con il regolamento comunitario; che la promessa di concessione dei premi a coloro che hanno fatto domanda ai fini della non commercializzazione del latte debba essere revocata, in attesa che il Governo possa concordare con la Comunità una diversa azione diretta a facilitare la conversione di una parte degli allevamenti da latte in allevamenti da carne.

Esaurito così l'esame di merito del problema, resta da vedere cosa convenga fare.

Se il Parlamento fosse in condizione di poterlo fare — e purtroppo non lo è — la soluzione migliore sarebbe quella di respingere il disegno di legge nei suoi due primi articoli, approvando solo il terzo, che riguarda il finanziamento per l'Italia della rete contabile comunitaria.

Poichè, tuttavia, gli impegni comunitari sono stati sottoscritti, le domande (per un giustificato errore di prematura applicazione del regolamento) sono state sollecitate ed accettate e l'onere complessivo per lo Stato risulta minore di quello preventivato, vi propongo di:

1) approvare il solo articolo 3, sul finanziamento della rete contabile;

2) stralciare gli articoli 1 e 2, senza approvarli e senza respingerli, in attesa che il Governo presenti per essi un nuovo testo a sanatoria di quanto non può più essere revocato corredandolo con una adeguata documentazione relativa:

a) al numero di animali effettivamente abbattuti sulla base di domande tempestivamente presentate; b) agli impegni di commercializzazione del latte obiettivamente

non revocabili; c) all'ammontare complessivo risultante da a) e b);

3) riprendere in esame il nuovo testo così corredato o in sede deliberante o in sede referente nel più breve tempo possibile.

La Commissione finanze e tesoro ha, in data 7 ottobre, espresso un secondo parere (il primo, in data 3 febbraio 1970, era stato incondizionatamente favorevole), di cui do lettura:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso, a condizione che venga indicata la copertura relativa all'anno finanziario 1971, con corrispondente riduzione dei fondi stanziati al capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

Faccio però notare che l'Istituto nazionale di economia agraria, incaricato dal Ministero dell'organizzazione del servizio, deve praticamente indebitarsi con banche ed istituti di credito, per cui non mi sembra opportuno ritardare ancora l'approvazione del disegno di legge; tanto più che oggi si tratterebbe, come ho detto, di approvare il solo articolo 3. In seguito non sarà difficile formulare ed approvare con la massima rapidità un analogo disegno di legge relativo al 1971.

M A S C I A L E . Pur concordando col Presidente per quanto concerne l'urgenza del provvedimento, non posso non manifestare il mio disappunto circa la disponibilità finanziaria limitata al solo 1970, per cui saremmo costretti ad esaminare un nuovo disegno di legge dello stesso tenore per l'anno 1971. Noi vediamo operare storni macroscopici — l'ultimo esempio è di qualche giorno fa — e per un provvedimento di così modesta portata discutiamo e rimandiamo da circa un anno fino a giungere all'attuale situazione.

Perchè poi prevedere, nell'articolo 3, il ricorso ai mutui quando esiste un fondo globale dal quale è certo possibile attingere i necessari 250 milioni?

P R E S I D E N T E , relatore. Io posso anche essere d'accordo con lei su un emendamento per il 1971 secondo quanto suggerisce la 5ª Commissione. Quanto al sistema di ricorrere ai mutui per il 1970, chiedere oggi di far ricorso al fondo globale, non servirebbe ad altro che a farci perdere del tempo. Di conseguenza, pur lamentandoci di come si vuol provvedere, ritengo opportuno approvare ugualmente il disegno di legge in esame.

Tornando alla questione concernente il 1971, credo che non sarebbe inutile una comunicazione al Presidente della Commissione bilancio della Camera intesa a richiamare la sua attenzione sull'elenco n. 5, pagina 272 del disegno di legge n. 2687/2 della Camera dei deputati (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971), nel quale è prevista un'assegnazione di lire 250 milioni per « Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico ed in quello lattiero-caseario, nonchè in materia di contabilità agraria ».

Tale assegnazione infatti dovrà essere fatta esclusivamente per « Applicazione del regolamento comunitario in materia di contabilità agraria ».

P E G O R A R O . Ci dichiariamo favorevoli al provvedimento in esame in quanto riteniamo estremamente utile avere informazioni comparate sulla situazione delle aziende agrarie. Devo osservare, però, che anche in questo campo siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi del Mercato comune. Solo nel 1965, infatti, è stato dato incarico all'Istituto nazionale di economia agraria di tenere collegamenti con la CEE per quanto concerne l'impianto ed il funzionamento della contabilità agraria.

A tal proposito desidererei sapere se è stata istituita presso l'Istituto di economia agraria una sezione apposita per i rilevamenti e qual è stata la sua attività.

P R E S I D E N T E , relatore. Posso dirle che, dopo un primo periodo di tempo in cui ci siamo trovati in difficoltà rispetto agli altri Paesi, dal momento in cui il lavoro è stato affidato all'INEA, il rilevamento italiano è

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

20ª SEDUTA (8 ottobre 1970)

oggi all'avanguardia — unitamente a quello tedesco — nell'ambito della Comunità.

Il lavoro di elaborazione dei dati — tutto quanto meccanizzato e suddiviso per le diverse voci — è centralizzato all'Istituto nazionale di economia agraria all'uopo attrezzato.

La raccolta dei dati per la individuazione delle aziende viene eseguita — conformemente alle disposizioni comunitarie — tramite i Comitati regionali presieduti dall'ispettore compartimentale di ogni regione. I rilevatori sono tutti avventizi in quanto non potevano essere presi legami di carattere permanente; ciascuno di essi è incaricato di seguire un gruppo di aziende in modo sistematico: da qui il nome di « grappolisti ». Loro compito è di trasmettere i dati all'Istituto che, successivamente, provvede alla loro elaborazione.

A tale riguardo ritengo che l'Istituto nazionale di economia agraria sarebbe molto lieto di ricevere una visita di parlamentari i quali possano direttamente rendersi conto del suo funzionamento.

S I L V E S T R I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'onorevole Presidente, con la sua risposta e con la sua ben nota competenza, mi ha esentato dal fornire alla Commissione ulteriori informazioni sia per quanto riguarda l'organizzazione dell'INEA, sia per quanto riguarda l'urgenza di provvedere al suo finanziamento per il 1970.

Per quanto si riferisce al 1971 parimenti concordo con lui; lo stanziamento relativo, sia pure nel fondo speciale previsto per far fronte all'esecuzione di provvedimenti in corso di approvazione, esiste: non sarà inopportuno comunque precisare, in sede di discussione del bilancio per il 1971, capitolo 3523, nella parte relativa alle previsioni per il settore dell'agricoltura e precisamente là dove si fa appunto riferimento a stanziamenti in applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico ed in quello lattiero-caseario, nonchè in materia di contabilità agraria, che tale stanziamento, che diventa così ordinario, è stabilito esclusivamente per com-

pletare per l'anno finanziario 1971 l'onere di 400 milioni previsto dall'articolo in esame.

C U C C U. Nel dare il mio voto favorevole all'approvazione dell'articolo 3 che auspico sarà modificato nel senso proposto dalla 5ª Commissione, e nel compiacermi nel contempo della finalità della spesa prevista, quella cioè di dotare anche l'Italia di un efficiente sistema di tenuta della contabilità agricola, la cui organizzazione — a quanto risulta dalla relazione che accompagna il disegno di legge in esame — a differenza degli altri Paesi si è dovuta far sorgere *ex novo*, vorrei auspicare che l'obiettivo perseguito dalla Comunità europea di ottenere delle informazioni comparative sulla situazione delle aziende agricole venisse fatto rifluire, se così si può dire, anche verso gli imprenditori agricoli italiani e gli organi legislativi, affinché i benefici di una facile e diffusa consultazione vadano a vantaggio non solo delle finalità comunitarie, ma anche a vantaggio, per quanto possibile, degli agricoltori.

L'Annuario dell'agricoltura italiana elaborato dall'INEA, infatti, costituisce un'iniziativa benemerita oltremodo utile: esso però presenta delle lacune che, a mio parere, dovrebbero appunto essere colmate mediante il potenziamento del finanziamento che l'Istituto riceverà a seguito dell'approvazione del presente provvedimento.

S C A R D A C C I O N E. Ritengo che si potrebbe utilmente elaborare un ordine del giorno in tal senso.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Concordo sull'opportunità della presentazione di un ordine del giorno che sottolinei il favore della Commissione verso un'utilizzazione dei dati non limitata alle finalità comunitarie.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Secondo quanto ho affermato nella parte finale della mia relazione, propongo che gli articoli 1 e 2 vengano stralciati dal disegno di legge e costituiscano il disegno di legge n. 1088-*bis* con un titolo relativo ai soli settori zootecnico e lattiero-caseario.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

20ª SEDUTA (8 ottobre 1970)

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta di stralcio.

(È approvata).

Do ora lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Il contributo annuale previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, è elevato a lire 400 milioni.

All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente per l'anno finanziario 1970, si provvede con una corrispondente aliquota dei mutui da contrarre nel predetto anno, ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, la autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera c), della stessa legge, per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'emendamento suggerito dalla 5ª Commissione e messo in evidenza dai senatori Masciale e Cuccu, tendente ad aggiungere al secondo comma dell'articolo 3 un ulteriore comma del seguente tenore:

« All'onere di lire 250 milioni derivante dalla applicazione della disposizione di cui al primo comma per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione dei fondi di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 3, che — in seguito allo stralcio in precedenza stabilito — diventa articolo unico del disegno di legge, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato all'unanimità).

C U C C U . Presento il seguente ordine del giorno cui poc'anzi è stato accennato:

« L'8ª Commissione permanente del Senato,

a conclusione della discussione e dell'approvazione unanime, in sede deliberante, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1088, recante norme finanziarie per la rete contabile agricola comunitaria;

mentre approva l'elevazione del contributo a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria, per l'anno 1970, da lire 150 milioni a lire 400 milioni, resisi necessari per l'impianto *ex-novo* e la tenuta delle rilevazioni di contabilità pertinenti alle aziende agricole operanti nel territorio nazionale;

mentre concorda altresì con il criterio che detta attività di rilevazione sia rivolta al dichiarato obiettivo della Comunità europea di ottenere informazioni contabili agricole nei Paesi del Mercato comune ai fini di un organico e tempestivo orientamento della politica agricola comune;

auspica e raccomanda, con voto unanime, che i risultati delle suddette rilevazioni di contabilità agricola a livello aziendale siano contemporaneamente rivolte alla informazione del mondo agricolo nazionale, di guisa che tutti i dati e le elaborazioni dell'Istituto nazionale di economia agraria siano resi tempestivamente accessibili alla generalità dei cittadini interessati alla materia ed a livello degli operatori agricoli del nostro Paese ».

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'ordine del giorno firmato dai senatori Cuccu, Pegoraro, Morlino, Balbo, Brugger e da me, di cui è stata data lettura.

(È approvato all'unanimità).

In relazione all'avvenuta approvazione del solo articolo 3 del disegno di legge, il titolo dello stesso dovrebbe essere così modificato: « Applicazione del regolamento comunitario n. 79 del 1965 in materia di contabilità agraria ».

Poichè non si fanno osservazioni rimane così stabilito.

La seduta termina alle ore 10,55.